

Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Repubblica ceca

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea;

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21);

31968 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2) modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434 : Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

1. L'articolo 39 e l'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implicino la temporanea circolazione di lavoratori, nella definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Repubblica ceca, da un lato, e il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini cechi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione.

I cittadini cechi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini cechi ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini cechi di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini cechi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3. Prima della fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4. Su richiesta della Repubblica ceca si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta ceca.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le disposizioni nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione, qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante i sette anni successivi all'adesione gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei riguardi dei cittadini cechi e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini cechi durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini cechi possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica nella Repubblica ceca nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini cechi, alle seguenti condizioni:

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione della Repubblica ceca, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Repubblica ceca e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Repubblica ceca può continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Repubblica ceca può ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Repubblica ceca, a fini di controllo, a cittadini dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.

12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori cechi, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite nella Repubblica ceca, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

– per la Germania:

Settore	Codice NACE(*), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi	74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

– per l'Austria:

Settore	Codice NACE(*), salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura	01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra	26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza	74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70
Attività infermieristica a domicilio	85.14
Assistenza sociale non residenziale	85.32

(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3)

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Repubblica ceca può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Repubblica ceca, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini cechi ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori che siano cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti cechi e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati nella Repubblica ceca, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o nella Repubblica ceca. Inoltre, in applicazione del principio della “preferenza comunitaria”, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati nella Repubblica ceca, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini cechi.

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione Europea;

Trattato che istituisce la Comunità europea.

1. In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica ceca può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le norme previste nella legge sulla valuta estera n. 219/1995 Sb., come modificata, sull'acquisto di residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri non residenti nella Repubblica ceca e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro che non sono stabilite né hanno succursali o agenzie di rappresentanza nel territorio della Repubblica ceca.

2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica ceca può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le norme previste nella legge n. 219/1995 se sulla valuta estera, come modificata, e nella legge n. 229/1991 se sull'acquisto di proprietà terrene ed agricole, e nella legge n. 95/1999 Sb. sui requisiti relativi al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altri enti, in merito all'acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini degli Stati membri e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro che non sono né stabilite né registrate nella Repubblica ceca. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica ceca non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini della Repubblica ceca.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

Qualora ci siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, ci saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato di terreni agricoli della Repubblica ceca, la Commissione, su richiesta della Repubblica ceca, decide in merito alla proroga del periodo transitorio fino ad un massimo di tre anni.

3. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA VETERINARIA

1. 31964 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU P 121 del 29.7.1964, pag. 2012, e successivamente modificata e consolidata in GU L 268 del 29.6.1991, pag. 71), modificata da ultimo da:

– 31995 L 0023: Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22.6.1995 (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7);

31971 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23, e successivamente modificata e aggiornata in GU L 62 del 15.3.1993, pag. 6), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31);

31977 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85, e successivamente modificata e aggiornata in GU L 57 del 2.3.1992, a pag. 4), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0076: Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16.12.1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25);

31989 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da ultimo da:

- 31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29.4.1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);

31992 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29.4.1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

- a) I requisiti strutturali di cui agli allegati I e II della direttiva 64/433/CEE, agli allegati I e II della direttiva 71/118/CEE, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE, all'allegato della direttiva 89/437/CEE e all'allegato B della direttiva 92/46/CEE non si applicano agli stabilimenti nella Repubblica ceca elencati nell'appendice A del presente allegato fino al 31 dicembre 2006, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
- b) Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti nazionali ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario.

La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).

- c) La Repubblica ceca garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a), nel rispetto delle scadenze fissate nell'appendice A del presente allegato per colmare le carenze esistenti. La Repubblica ceca garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2006 continueranno ad essere in funzione. La Repubblica ceca presenterà alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti in ciascuno degli stabilimenti elencati nell'appendice A, unitamente a un elenco degli stabilimenti che hanno colmato le carenze esistenti nel corso dell'anno in questione.

- d) La Commissione potrà aggiornare l'appendice A di cui alla lettera a) prima dell'adesione e entro il 31 dicembre 2006 e, in questo contesto, potrà aggiungere in misura limitata o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate a norma dell'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, dell'articolo 20 della direttiva 77/99/CEE, dell'articolo 14 della direttiva 89/437/CEE e dell'articolo 31 della direttiva 92/46/CEE.

2. 31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti nella Repubblica ceca elencati nell'appendice B del presente allegato possono continuare a utilizzare gabbie che non soddisfano i requisiti di altezza minima di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4 della direttiva 1999/74/CE, a condizione che dette gabbie non siano in uso da oltre 16 anni e che la loro altezza minima non sia inferiore a 36 cm per almeno il 65% della superficie e non sia inferiore a 33 cm per ogni punto.

B. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

31982 L 0471: Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo da:

- 31999 L 0020: Direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 82/471/CEE, la Repubblica ceca può continuare a autorizzare la commercializzazione sul suo territorio di alimenti per animali a base di lievito delle specie *Candida utilis* coltivato su fibre vegetali, fintantoché una decisione non sia presa conformemente all'articolo 6 della direttiva o, se anteriore, per due anni a decorrere dalla data di adesione, a condizione che la Repubblica ceca trasmetta alla Commissione il fascicolo di cui all'articolo 7 entro il 31 dicembre 2003.

4. POLITICA DEI TRASPORTI

31993 R 3118 : Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1) modificato da ultimo da:

- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

- a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del secondo anno successivo all'adesione, i vettori stabiliti nella Repubblica ceca sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada nella Repubblica ceca.
- b) Prima della fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1 del regolamento di cui sopra. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 del regolamento di cui sopra possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente tale articolo 1.
- c) Prima della fine del quarto anno successivo all'adesione, qualora si producano, o rischino di prodursi, gravi perturbazioni nel mercato nazionale del trasporto di merci su strada, gli Stati membri in cui l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3118/93 non si applica in virtù della lettera b) comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di un anno oppure se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 del regolamento di cui sopra. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1 di tale regolamento. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui sia applica l'articolo 1 del regolamento possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente tale articolo 1.

- d) Fino a quando l'articolo 1 del regolamento non si applica pienamente in tutti gli Stati membri, gli Stati membri in cui l'articolo 1 è applicato, in virtù delle lettere b) o c) possono ricorrere alla procedura in appresso.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

- e) Nel periodo in cui non si applica l'articolo 1 del regolamento ai sensi delle lettere a), b) e c), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti nazionali di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.
- f) L'applicazione delle lettere a), b), c) e d) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

5. FISCALITÀ

- 1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
 - 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

- a) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica ceca può mantenere fino al 31 dicembre 2007 un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%: a) sulla fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori senza partita IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento, e b) sui lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.
 - b) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Repubblica ceca potrà mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.
2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
- 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Repubblica ceca può rinviare fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione dell'accisa minima globale che incide per il 57% sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) ed un minimo di 60 euro per 1.000 sigarette per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva. La Repubblica ceca può inoltre rinviare fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione dell'accisa minima globale di 64 EUR sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa¹ e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di una o l'altra di tali deroghe, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Repubblica ceca possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

¹ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

3. 31992 L 0080: Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10), modificata da ultimo da:

– 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/80/CEE la Repubblica ceca può rinviare fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione dell'accisa minima globale sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa¹ e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che dalla Repubblica ceca possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

¹ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

6. ENERGIA

1. 31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU. L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2005. La Repubblica ceca garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

- 80 giorni entro la data di adesione;
- 85 giorni entro il 31 dicembre 2004;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2005.

2. 31998 L 0030: Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1).

L'articolo 18 della direttiva 98/30/CE non si applica nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2004.

7. AMBIENTE

A. GESTIONE DEI RIFIUTI

31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, la Repubblica ceca dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2005, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 10 % in peso entro la data di adesione e 12% per il 2004;
- tasso globale di recupero: 39% in peso entro la data di adesione e 45% per il 2004.

B. QUALITÀ DELL'ACQUA

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.2.1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2010, conformemente al seguente obiettivo intermedio: per quanto riguarda gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000 abitanti, la Repubblica ceca garantisce la conformità alle disposizioni della direttiva per 18 agglomerati entro l'adesione al più tardi e per i 36 altri agglomerati con lo stesso numero di abitanti equivalenti entro il 31 dicembre 2006.

C. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e alla parte A dell'allegato III della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per il biossido di zolfo non si applicano nella Repubblica ceca fino al 31 dicembre 2007 alla caldaia K4 dell'impianto di riscaldamento di Přerov e alla caldaia K11 dell'impianto di Nová Hut'.

Appendice A

di cui al capitolo 3, sezione A, punto 1 dell'allegato V

Elenco degli stabilimenti, ivi comprese le relative carenze e i termini
entro cui occorre colmarle

Macelli

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
1		BEKKVA s.r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a) Allegato I, Capitolo I, punto 11	31.12.2004
2		Družstevní jatka Sádek, družstvo	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), e) e f) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b) e h) Allegato I, Capitolo III, punto 15	31.12.2005
3		JABOR, s.r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato II, Capitolo I, punto 9 Allegato II, Capitolo II, punto 10 lettere b), c) e e)	31.12.2004
4		Jiří Papst, Jatka Oudoleň	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), d), e g) Allegato I, Capitolo I, punti 5, 6 e 11 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), f) e j) Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b)	31.12.2006

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
5		Jatka Svitavy, spol. s r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) e g) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere e) e f)	30.6.2006
6		Jaroslav Kouba, Řeznictví – uzenářství	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere b), c) e e) Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera b) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettere c) e d) Allegato I, Capitolo I, punti 5, 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), e), h) e i) Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b)	31.12.2005
7		Vladimír Zezula, Jatky Rudíkov	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), e) e f) Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera a) Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettera h) Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettera b)	31.12.2006
8		MABROS, s.r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere b) e c) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettera h)	31.12.2006
9		Karel Nozar, Jatky Janov	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a) e punto 11	31.12.2006
10		Václav Raus,	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo I, punto 5 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettera a)	31.12.2005

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
11		Pavel Hřebejk – firma Slávie	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b), c) e h) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), b) e e) Allegato B, Capitolo I, punto 1, lettere b), d), e) e f)	31.12.2006
12		VAVRAS, spol. s r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato II, Capitolo I, punto 1, lettere b) e e)	31.12.2004
13		Vlama, spol. s r. o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, Capitolo I, punto 11 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere e) e g)	31.12.2004
14		Zemědělské družstvo Čechtice - Jatka Jeníkov	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c) e d) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera d) Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11	31.12.2006
15		ZDV jatky Charvatce	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e) Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b) e c) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato B, Capitolo I, punto 1, lettere d)	31.12.2006

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
16		ZD Rosice u Chrásti - masná výroba a jatky	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), e) e g) Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera a) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11	31.12.2006
17		ZD Vodňany	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera b) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera c) Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b)	31.12.2005
18		Jaroslav Zezula - řeznictví, uzenářství Dal 1° settembre 2002 come Jatky Zezula – Jadrný, s.r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) Allegato I, Capitolo I, punti 5, 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punti 14, lettere b) e h)	31.12.2004
19		Jatky Chotěboř	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e) Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 11 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b) e f) Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b)	30.06.2006
20		Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere b), c) e e) Allegato I, Capitolo I, punti 7 e 11 Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b) Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettera b)	31.12.2004
21		Ing. Václav Kozel, ZOOINFORMA	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera g) Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettera a) Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b), c), h) e j)	31.12.2006

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
22		ZVOS Hustopeče, a.s.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo I, punto 9 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a) e h) Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettera a)	31.12.2004
23		MASOEKO, s.r.o.,	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) c) e e) Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo I, punto 3 Allegato I, Capitolo I, punto 4, lettere a), b) e c) Allegato I, Capitolo I, punti 5, 10, 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b), c), e), f) e h) Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b)	31.12.2006

Lavorazione della carne e fabbricazione di prodotti a base di carne

1		Agrodružstvo vlastníků – ADV Libštát	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettera b) Allegato I, Capitolo I, punti 5 e 9 Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, Capitolo I, punto 1 Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), c), d) e g) Allegato A, Capitolo I, punto 4	31.12.2006
2		Bomas Brno, s.r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e) Allegato I, Capitolo I, punto 11	31.12.2005

3		Josef Kalina – JoKa Litoměřice	Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, Capitolo I, punto 1 Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c) Allegato A, Capitolo I, punto 11 Allegato B, Capitolo I, punto 1, lettera d) Allegato B, Capitolo II, punto 4	31.12.2006
4		Masný průmysl – Krásno, spol. s r.o.	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a) e g) Allegato I, Capitolo I, punto 11 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), h) e (j) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, Capitolo I, punto 1 Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a) e c) Allegato A, Capitolo I, punto 11	31.12.2006
5		Pejša Bohumil, řeznictví uzenářství	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere c) e g) Allegato I, Capitolo I, punto 2, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo I, punto 11 Allegato I, Capitolo III, punto 15, lettera b) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e g) Allegato A, Capitolo I, punto 11	31.12.2006
6		Vysočina, a.s.	Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, Capitolo I, punto 2, lettere a) e b) Allegato A, Capitolo I, punto 11	31.12.2005

Mattatoi per pollame

1		Melbro, a.s., porážka drůbeže Litoměřice (ora: AGF Trading, a.s., středisko 07 Litoměřice)	Direttiva 71/118/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera g) Allegato I, Capitolo I, punti 11 e 12 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere a), b) e c) Allegato I, Capitolo IV, punto 16, lettere a) e b) Allegato I, Capitolo IV, punto 17, lettere a) e b)	31.12.2006
2		DIEMA, spol. s r.o.	Direttiva 71/118/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b), d), e) e g) Allegato I, Capitolo I, punti 9 e 12 Allegato I, Capitolo IV, punti 16 e 17	31.12.2006
3		Podkrkonošská odbytová s.r.o.	Direttiva 71/118/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera a) Allegato I, Capitolo I, punto 5 Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b) e c)	31.12.2006
4		Velkopavlovické drůbežářské závody a.s.	Direttiva 71/118/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettera b) Allegato I, Capitolo II, punto 14, lettere b), c) e g) Allegato I, Capitolo XIII, punto 69	31.12.2006

Prodotti a base di pollame e uova

1		Drůbež Příšovice a.s.	Direttiva 71/118/CEE del Consiglio: Allegato I, Capitolo I, punto 1, lettere a), b) e e) Allegato I, Capitolo I, punto 5	31.12.2005
2		Velkopavlovické drůbežářské závody a.s.	Direttiva 89/437/CEE del Consiglio: Allegato, Capitolo I, punto 1, lettera a) Allegato, Capitolo I, punto 3 Allegato, Capitolo II, punti 1, 4 e 8	31.12.2006

Lattieri

1		Krkonošské sýrárny a.s.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d) e g) Allegato B, Capitolo I, punto 11 Allegato B, Capitolo II.A, punto 2	31.12.2006
2		Krkonošské sýrárny a. s.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e g) Allegato B, Capitolo I, punti 8 e 11	31.12.2006
3		Mlékárna Čejetický spol. s r.o.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e g) Allegato B, Capitolo I, punto 3	31.12.2005
4		PROM s.r.o.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, Capitolo I, punto 1 Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere a), b), c), d), e) e g) Allegato B, Capitolo I, punti 3, 9, 11, 13 e 15 Allegato B, Capitolo VI, punto 1	31.12.2006
5		NET- Kralovice, spol. s r.o.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, Capitolo I, punto 2, lettere b) e c) Allegato B, Capitolo I, punti 3 e 14 Allegato B, Capitolo VI, punto 1	31.12.2006
6		Tavírna sýrů Nymburk s.r.o.	Direttiva 92/46/CEE del Consiglio: Allegato B, Capitolo I, punti 3 e 11	31.12.2006

APPENDICE B

di cui al capitolo 3, sezione A, punto 2 dell'allegato V

Elenco degli stabilimenti, incluso il numero di gabbie non conformi

BENESSERE DEGLI ANIMALI

N.	Nome dello stabilimento Area / Regione	Capacità in galline ovaiole (unità)
1	Agricol s. r. o., Polička T. Novákové 521 572 01 Polička Svitavy / Pardubický Fattoria: Opatovice, Velké dráhy 318, 664 61 Rajhrad Brno venkov / Jihomoravský	81 900*
2	ZZN Pardubice a. s. Dělnická 384 531 25 Pardubice Fattoria: Opatovice n. Labem, 533 45 Opatovice n. L. Pardubice / Pardubický	50 000
3	Statek Miroslav a. s. Nádražní 1 671 72 Miroslav Znojmo / Jihomoravský	14 400*

4	Podnik živočišné výroby Nový Jičín a. s. Divadelní 9 741 01 Nový Jičín Fattoria: Kunín, 742 53 Kunín Nový Jičín / Moravskoslezský	18 000
5	VEMA a. s. Chrudim Dačická 911 537 60 Chrudim Chrudim / Pardubický	84 420
6	Drůbežárna Holešov s. r. o. Bořenovská 1356 769 01 Holešov Přerov / Zlínský	26 000
7	Jaroslav Jeřábek Újezd 12 267 61 Cerhovice Beroun / Středočeský	1 512
8	BIKOS s. r. o. Velká Bíteš Tišnovská 366 595 01 Velká Bíteš / Žďár nad Sázavou Fattoria: Košíky, 595 01 Velká Bíteš Žďár nad Sázavou / Vysočina	58 864*

9	Proagro Nymburk a. s. Poděbradská 2026 288 72 Nymburk Fattoria: Městec Králové, Pražská ul., 289 03 Městec Králové Nymburk / Středočeský	216 000*
---	---	----------

- * la pendenza nelle gabbie supera il requisito del 14% previsto dalla direttiva. Queste gabbie sono incluse pertanto nel periodo transitorio a condizione di adeguarle mentre si sta ancora procedendo al soddisfacimento dei restanti requisiti in materia di altezza convenuto con la Repubblica ceca.